

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

– Regione Siciliana –



Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL. 095661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.gov.it



REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE, VISITE E USCITE DIDATTICHE

Art. 1 – Principi generali

La nostra comunità scolastica considera le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d'istruzione parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d'istruzione collegano l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi in forma di: lezioni all'aperto o presso musei, gallerie, monumenti e siti d'interesse storico- artistico; partecipazione ad attività teatrali; partecipazione ad attività o gare sportive; partecipazione ad attività collegate con l'educazione ambientale; partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali; partecipazione a manifestazioni culturali o didattiche. I viaggi d'istruzione e le uscite didattiche costituiscono iniziative complementari alle attività curriculari della scuola, pertanto non possono avere finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici, ma devono tendere a precisi scopi sul piano sia didattico culturale, sia su quello dell'educazione alla salute e allo sport. Tali iniziative dovranno inserirsi nello spirito e nelle attività programmate dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe. Esse, inoltre, devono contribuire a migliorare il livello di socializzazione tra studenti e docenti, in una dimensione diversa dal normale svolgimento della vita scolastica. Quanto previsto nel presente regolamento si intende inefficace e nullo se contrastante o in conflitto con la normativa vigente.

Art. 2 – Definizioni

Si intendono per:

1. Uscite didattiche sul territorio: le uscite che si effettuano nell'arco di una sola giornata, per una durata non superiore all'orario scolastico giornaliero, nell'ambito del territorio del comune e dei comuni limitrofi (presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, ecc.);

2. Visite guidate: le uscite che si effettuano nell'arco di una sola giornata, per una durata uguale o superiore all'orario scolastico giornaliero, al di fuori del territorio del comune (presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, ecc.);

3. Viaggi di istruzione/integrazione culturale anche connessi ad attività sportiva: trattasi di viaggi di durata maggiore o uguale ad un giorno finalizzati ad una migliore conoscenza dell'Italia nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali, sportivi, e dell'Europa nei suoi aspetti economici, sociali, artistici e linguistici.

Si precisa che ciascun consiglio di classe/interclasse/intersezione potrà individuare n. 3 gg da dedicare ad uscite didattiche e visite guidate, fermi restanti i giorni dedicati ai viaggi di istruzione.

Art. 3 – Campo di applicazione/Destinatari

Il presente regolamento si applica a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo “*Leonardo Da Vinci*” e dovrà essere reso noto e diffuso agli alunni, ai genitori, al personale docente e non docente. La partecipazione degli alunni dovrà essere la più ampia possibile, di norma non inferiore ai 2/3 degli alunni di una classe; si può derogare a questo criterio, con autorizzazione del Dirigente Scolastico, solo per motivi di inficco del viaggio stesso per un ridotto numero di partecipanti che comunque non deve essere inferiore a 1/2 degli alunni di una classe. Tutto ciò perché il viaggio conservi la sua valenza formativa. A tal fine e, in ottemperanza delle norme ministeriali, si dovrà valutare attentamente che i viaggi proposti non comportino un onere eccessivo per le famiglie. Per raggiungere gli obiettivi prefissati è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli ed orientarli sul contenuto del viaggio, al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento. Gli alunni potranno partecipare solo ed esclusivamente previa autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. Nello stesso periodo la scuola effettuerà didattica alternativa per coloro che non partecipano al viaggio con particolare riguardo alle attività di recupero e di approfondimento. Il Consiglio di classe valuta la partecipazione o meno ai viaggi di istruzione degli studenti che hanno avuto provvedimenti disciplinari.

Art. 4 – Organi competenti

I viaggi d'istruzione vanno progettati ed approvati dal Consiglio di Classe/interclasse/intersezione ad integrazione della normale programmazione didattico-educativa di inizio anno sulla base degli obiettivi didattici e formativi prefissati ed approvati dal Collegio dei Docenti. La proposta di viaggio d'istruzione o di visita guidata deve essere elaborata e presentata, normalmente entro i primi di novembre. La richiesta di autorizzazione va corredata con un analitico programma del viaggio e degli obiettivi didattico-culturali posti a fondamento dell'iniziativa e deve essere firmata, per conoscenza, da tutto il team docente di classe. La funzione strumentale preposta ipotizza e predispone nelle linee generali gli aspetti economici ed organizzativi con l'indicazione della

quota di partecipazione, calcolata in modo orientativo, sulla base delle esperienze degli anni precedenti. Sarà cura dei docenti accompagnatori informare le famiglie sul programma e sul costo presunto, al fine di acquisire una preliminare adesione di massima. Per raggiungere gli obiettivi prefissati è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli ed orientarli sul contenuto del viaggio al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento. La preparazione preliminare finalizzata a trasmettere le necessarie informazioni può richiedere la predisposizione di materiale didattico adeguato e va integrata con la opportuna programmazione di momenti di rielaborazione e verifica delle esperienze vissute. I docenti organizzatori devono cooperare con la Funzione Strumentale alla compilazione di tutti i documenti necessari alla prenotazione di visite e viaggi d'istruzione, quindi consegnarli in segreteria affinché siano protocollati, sottoposti alla firma del Dirigente Scolastico e poi inviati ai soggetti destinatari tramite PEC. Richieste di autorizzazione incomplete o prive della documentazione su indicata o in ritardo rispetto ai tempi stabiliti non saranno prese in considerazione, Visite guidate presentate in periodi successivi a quelli stabiliti saranno autorizzate solo in casi definiti eccezionali, come: - Eventi non prevedibili, sopravvenuti e di forte valenza didattica, quali: una mostra o fiera, una gara sportiva o di altra natura, un convegno o una conferenza, uno spettacolo, una visita agli Organismi Statali, eventi, cioè, che non possono essere previsti con largo anticipo, che vanno colti rapidamente e di cui la programmazione della data è indipendente dalla personale volontà.

Art. 5 - Durata delle uscite e delle visite e periodi di effettuazione

Le uscite didattiche si effettuano nell'arco di una sola giornata, con il divieto di viaggiare in orario notturno e avendo cura di evitare lunghe permanenze sui mezzi di trasporto. Si indicheranno mete raggiungibili in breve tempo, di norma entro la distanza di 60 KM, per la scuola dell'infanzia; entro i confini regionali per i primi anni della scuola primaria; nell'ambito della regione e delle regioni confinanti e non, per tutte le altre classi, salvo casi eccezionali. Al fine di garantire la massima sicurezza sono da evitare le "uscite" in coincidenza di attività istituzionali (elezioni) o in periodi di alta stagione turistica, nei giorni prefestivi. Non possono essere effettuati viaggi negli ultimi trenta giorni di scuola ed in coincidenza della fine del quadrimestre, salvo casi specifici legati alla peculiarità del progetto (visite in ambienti naturalistici o presso enti istituzionali). Non sono vincolate dai sopraindicati termini di tempo le uscite didattiche la cui organizzazione presenti caratteristiche di estemporaneità (visite a mostre, musei, partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici ecc.) purché concordati con i colleghi e autorizzati dal Dirigente Scolastico.

Art. 6 - Modalità e docenti accompagnatori

Tutti i viaggi/uscite/visite devono essere sempre programmate nel rispetto delle modalità espresse dal presente regolamento. Il Dirigente Scolastico può concedere eventuali deroghe solo in casi eccezionali e se sostenute da particolari e valide motivazioni. Gli alunni che non dovessero partecipare all'uscita/visita/viaggio potranno frequentare le lezioni in altra classe del plesso. Il numero di accompagnatori dovrà essere di almeno uno ogni 15 alunni per la scuola primaria e secondaria; per la scuola dell'infanzia è opportuno che gli accompagnatori siano tutti i docenti della sezione. Il Dirigente Scolastico può derogare alle precedenti disposizioni qualora intervenissero fondati motivi di opportunità che inducano alla presenza di un maggior numero di docenti accompagnatori. Il numero di accompagnatori è aumentato di un'unità in presenza di ogni portatore di handicap certificato, preferibilmente da docenti di sostegno della classe, secondo la valutazione caso per caso del Dirigente Scolastico. Ogni accompagnatore deve impegnarsi per iscritto a partecipare al viaggio assumendosi l'obbligo della vigilanza. Nel caso di un improvviso impedimento di un accompagnatore si provvederà per quanto possibile alla sua sostituzione, tenendo conto che prioritariamente il docente accompagnatore dovrà sempre essere un docente della classe di appartenenza. Durante il viaggio l'accompagnatore è tenuto all'obbligo della vigilanza degli alunni con l'assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 2047-2048 ("*culpa in vigilando*") del Codice Civile, con l'integrazione all'art. 61 della legge 11/07/80 n. 312, che ha limitato la responsabilità patrimoniale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave. Per quel che riguarda gli assistenti educativi nel caso di alunni diversamente abili non autonomi potranno anch'essi partecipare all'uscita/visita/viaggio in qualità di accompagnatori. In casi eccezionali e opportunamente motivati il Dirigente Scolastico può autorizzare un genitore a prendere parte all'uscita/viaggio/visita laddove fosse presente la dichiarazione certificata da parte del medico curante di problemi di salute che richiedano la presenza del genitore per la somministrazione di medicinali. In mancanza dei suddetti elementi, la Scuola non è in condizione di assumersi la responsabilità di far partecipare l'alunno/a, al viaggio/visita/uscita. Tra i docenti accompagnatori, per ogni viaggio/visita/uscita, potrà essere individuato un Capogruppo che dovrà collaborare con la Funzione Strumentale per curare nei dettagli il programma, prenotare visite, prendere contatto con le Guide turistiche. Al capogruppo saranno affidati eventuali gruppi di alunni non superiori alle 15 unità. I docenti accompagnatori firmano la dichiarazione di assunzione di responsabilità, mediante la quale dichiarano di essere a conoscenza dell'obbligo di sorveglianza di loro competenza. E' consentita, inoltre, previa autorizzazione Dirigente Scolastico, la partecipazione del personale ATA, in qualità di accompagnatore, solo in casi di eccezionale necessità e a supporto dei docenti.

Art. 7 – Obblighi in capo ai docenti accompagnatori

In viaggio

Gli insegnanti accompagnatori, durante il viaggio, devono preoccuparsi di:

- a) Controllare che il pullman sia confortevole e non presenti problemi evidenti (finestrini rotti, impianto di riscaldamento non funzionante, ecc...);
- b) Assicurarci che l'autista non superi i limiti di velocità;
- c) Richiedere almeno una sosta ogni 3 ore di viaggio.

In albergo

Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti a:

- a) Controllare le camere all'arrivo in albergo, che siano funzionanti e che non ci sia nulla di rotto o mancante;
- b) Prendere visione del piano di evacuazione e delle vie di fuga, della pulizia negli ambienti, della dislocazione delle camere degli alunni;
- c) Prendere accordi sugli orari delle prime colazioni, sveglie, cene ed uscite notturne degli alunni, con il personale dell'hotel.

E' compito dei docenti accompagnatori controllare che:

- a) la salita e discesa dai mezzi di trasporto avvenga in modo ordinato;
- b) gli alunni non si allontanino mai dal gruppo da soli;
- c) il gruppo, durante gli attraversamenti stradali, rispetti la segnaletica stradale specifica.

Art. 8 - Indicazioni per gli studenti

Gli alunni devono aver cura di:

- a) Preparare un bagaglio comodo ed adeguato alla stagione, alle situazioni climatiche e ai mezzi di trasporto utilizzati;
- b) Indicare al docente accompagnatore, tramite i genitori, eventuali allergie a farmaci e/o cibi o particolari problemi sanitari;
- c) Avere sempre con sé il numero di telefono dell'hotel, o dei docenti accompagnatori, oltre che conoscere il programma.
- d) Essere provvisti del documento d'identità valido e della tessera sanitaria.

Art. 9 - Trasporti

Nel caso ci si avvalga di agenzie di viaggio è necessario rivolgersi a strutture in possesso di licenza di categoria A-B e di una Ditta di autotrasporto che produca tutta la documentazione attestante tutti i requisiti prescritti dalla C.M. 291 prot. n. 1261 comma 9.8 del 14/10/1992 in relazione all'automezzo usato nonché quant'altro richiesto dalle vigenti norme e leggi. Dagli adempimenti di cui sopra sono esclusi i trasporti effettuati con scuolabus comunali. Il numero dei partecipanti all'uscita/visita/viaggio (alunni e accompagnatori) nel caso questa si effettui a mezzo pullman, non deve eccedere il numero dei posti indicati dalla carta di circolazione dell'automezzo. Nel presentare l'offerta l'agenzia

proponente si impegna all'osservanza delle vigenti norme e leggi inerenti viaggi/visite/uscite.

Art. 10 – Assicurazione contro gli infortuni

Tutti i partecipanti alle uscite/visite/viaggi devono essere garantiti da polizza assicurativa. Connesso con lo svolgimento delle uscite/visite/viaggi è il regime delle responsabilità, soprattutto riferite alla cosiddetta "culpa in vigilando". In sostanza il docente che accompagna gli alunni nel corso delle "uscite" didattiche, deve tener conto che continuano a gravare su di esso, pur nel diverso contesto in cui si svolge l'attività scolastica, le medesime responsabilità che incombono nel normale svolgimento delle lezioni. In concreto esse riguardano l'incolumità degli alunni affidati alla sorveglianza e i danni eventualmente provocati a terzi a causa dei comportamenti dei medesimi alunni. In entrambi i casi il comportamento degli accompagnatori deve ispirarsi alla cautela legata alla tutela di un soggetto (l'alunno di minore età) giuridicamente incapace.

Art. 11 Regole di comportamento durante il viaggio

Il comportamento degli alunni, in qualunque momento del viaggio, dovrà essere sempre corretto e controllato, onde evitare difficoltà e disagio per gli accompagnatori ed a garantire la completa riuscita del programma. Particolare attenzione dovrà essere fatta alla puntualità. I docenti accompagnatori, a loro volta, assicureranno la scrupolosa vigilanza indistintamente di tutti gli alunni partecipanti durante la durata dell'intero viaggio. Se la visita dura più di un giorno i partecipanti sono tenuti ad osservare le seguenti norme di comportamento:

1. Non oltre le ore 23,00 ci si ritira nelle proprie stanze per riposarsi: è essenziale dormire per un congruo numero di ore al fine di affrontare con attenzione e vigilanza la giornata seguente. Qualora non vengano rispettate una o più norme, dopo un primo richiamo verbale, si procederà ad informare tempestivamente la famiglia e ad applicare le disposizioni del regolamento d'istituto.
2. Gli alunni durante lo svolgimento dei viaggi sono tenuti a rispettare le regole previste dal Regolamento d'Istituto. Inoltre sono tenuti ad assumere comportamenti corretti nei confronti del personale addetto ai servizi turistici e rispettosi degli ambienti e delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. Eventuali danni saranno risarciti dalle famiglie.
3. Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti incaricati, senza assumere iniziative autonome.

4. Eventuali episodi di violazione del regolamento di disciplina segnalati nella relazione dei docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari al rientro. Sarà comunque compito del Consiglio di Classe valutare il profilo disciplinare degli alunni, tenuto conto anche del comportamento mantenuto durante i viaggi d'istruzione. Il Consiglio di Classe potrà disporre la non ulteriore partecipazione delle classi o dei singoli alunni a successivi viaggi d'istruzione.

Art. 12 - Normativa di riferimento

Questo regolamento è formulato in accordo con i principi del piano dell'Offerta Formativa della scuola, ai sensi della C.M. n. 291 del 14/10/1992 (testo unico sui viaggi d'istruzione), della C.M. n. 623 del 02/10/1996 (normativa base in tema di turismo scolastico) e dei seguenti atti normativi: DPR n. 275/1999: "Autonomia delle Istituzioni Scolastiche". DPR n.156 del 09/04/1999: "Attività integrative nelle istituzioni scolastiche". Dlgs n. 165 del 30/03/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche". CCNL 2016/18

Art. 13 - Validità Il presente Regolamento è in vigore a tempo indeterminato e potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali.

Il presente regolamento viene divulgato mediante pubblicazione nel sito web

Deliberato all'unanimità' dal Consiglio di Istituto in data 28/11/2019

Il Dirigente Scolastico

Prof. Dott. Alfredo Motta

(firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3 co. 2 d.lgs. 39/93)